

A.G.C. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e Culturali - **Deliberazione n. 1599 del 22 ottobre 2009 – D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. e ii. - art. 142, comma 3 - Dichiarazione di irrilevanza paesaggistica del tratto del corso d'acqua denominato "Torrente Vallemonio" in agro del Comune di Bellizzi (SA), (con allegati).**

VISTO:

- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante *"Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- l'art. 1 quater della L. 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. Legge Galasso), *"Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 198, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale"*;
- la deliberazione di G.R.C. n. 7528 del 04 dicembre 1985, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 quater della L. n. 431/1985, sono stati esclusi dal vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, alcuni corsi d'acqua regionali ricadenti nelle Province di Caserta e Salerno, classificati pubblici ai sensi del T.U. di cui al R.D. n. 1775/1933;
- la Decisione del Consiglio Stato, Sez. VI del 04 febbraio 2002, n. 657;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137"*, di seguito denominato Codice, così come specificatamente integrato e corretto dalle ulteriori disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2008 n. 63, in relazione al paesaggio, e in particolare il comma 3, dell'art 142;
- la L.R. 13 ottobre 2008, N. 13 di approvazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.);
- il decreto del Dirigente del Settore Politica del Territorio, dell'A.G.C. n. 16 – Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania, n. 261 del 02.7.08, con il quale sono stati definiti sia i criteri oggettivi, sia la produzione grafica e fotografica minima di base, cui i Comuni interessati devono riferirsi per le eventuali proposte di irrilevanza ai fini paesaggistici dei corsi d'acqua o parte di essi attraversanti il proprio territorio, per consentirne la relativa opportuna valutazione in sede regionale;
- le Osservazioni del Segretariato della Giunta Regionale della Campania, P.D. n. 29069 del 07.9.2009;
- il parere espresso dal Settore Avvocatura della Giunta Regionale della Campania, con nota Prot. 2009.0808715 del 22.9.2009;

PREMESSO:

- che l'art. 82, comma quinto, lettera c), del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'art. 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 431, sottopone a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, *"i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"*;
- che l'art. 1-quater della Legge 8 agosto 1985, n. 431 ha disposto che - in relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua ai sensi del richiamato quinto comma, lettera c), dell'art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 - le Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa Legge n. 431/1985, determinassero quali dei corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del suddetto testo unico di cui al R.D.n. 1775/1933, potessero, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi in tutto o in parte, dal predetto vincolo, e ne redigessero e rendessero pubblico, entro i successivi trenta giorni, apposito elenco;
- che l'art. 1 del R. D. n. 1775/33 definiva la categoria delle acque pubbliche allo scopo di disciplinarne gli usi di pubblico generale interesse, prevedendo l'iscrizione dei corsi d'acqua interessati in appositi elenchi suddivisi per provincia e approvati con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;
- che l'art. 142 del Codice, nell'elenicare i beni ambientali sottoposti a vincolo paesaggistico, ha confermato, al comma 1, lettera c), la sottoposizione a vincolo de *"i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"*;
- che lo stesso comma 3 dell'art. 142 ha previsto la disapplicazione del suddetto vincolo per i fiumi,

torrenti e corsi d'acqua che la Regione abbia ritenuto, in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici, includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ferma restando la facoltà dello stesso Ministero di confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni;

- che il Comune di BELLIZZI (SA), con nota Prot. n.20247 del 26.9.2008 ha avanzato specifica richiesta alla Giunta Regionale della Campania - per il tramite del competente Settore Politica del Territorio - di irrilevanza, ai fini paesaggistici, del tratto del corso d'acqua denominato "Torrente Vallemonio", in agro dello stesso Comune, ai sensi del comma 3, art.142 del Codice, con la procedura prevista dal decreto del Dirigente del Settore Politica del Territorio della Giunta Regionale della Campania n. 261 del 02.7.2008;
- che il Comune di BELLIZZI (SA) - come risulta dalla allegata deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 25.9.2008 unitamente ai relativi grafici esplicativi - ha approvato la procedura per la richiesta di irrilevanza paesaggistica del corso d'acqua denominato "Vallemonio" per il tratto denominato diversamente da "fosso", ovvero per tutti i tratti non espressamente denominati;

CONSIDERATO:

- che l'Assessorato al Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania persegue una incisiva azione amministrativa volta alla tutela e valorizzazione del variegato paesaggio regionale, in sintonia con le disposizioni di cui alla parte III del Codice, ed in particolare delle caratteristiche paesistico-ambientali e culturali dei corsi d'acqua, o parte di essi, che risultano immediatamente cogenti nei confronti delle trasformazioni del territorio;
- che attraverso le direttive del P.T.R., il Comune di BELLIZZI (SA) ha individuato e rappresentato nel vigente P.U.C. i vincoli paesistico-ambientali e culturali, tra cui anche le fasce di rispetto dei corsi d'acqua di cui al comma 1, lettera c), art. 142 del Codice;
- che con il suddetto decreto dirigenziale n. 261 del 02.7.08 del Dirigente del Settore Politica del Territorio è stata definita la procedura per la richiesta, da parte dei Comuni interessati, di irrilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua o parte di essi, unitamente ai criteri oggettivi per la loro individuazione, nonché definiti i relativi allegati "A", "B" e "C" - inerenti, rispettivamente: i criteri oggettivi cui devono attenersi i Comuni interessati per l'individuazione dei corsi d'acqua, o parte di essi, oggetto di eventuali richieste di irrilevanza paesaggistica; le pertinenti schede di rilevazione dati grafici e fotografici a corredo delle dette richieste; una tabella dati che compendi le avanzate proposte di irrilevanza paesaggistica, munite delle pertinenti motivazioni - da trasmettere, per la conseguenziale istruttoria, al competente Settore Politica del Territorio della Giunta Regionale della Campania, unitamente alla deliberazione di Giunta Municipale contenente la relativa proposta;

PRESO ATTO:

- che la proposta del Comune di BELLIZZI (SA), unitamente alla relativa deliberazione della Giunta Municipale, è stata oggetto di approfondita istruttoria del competente Settore regionale Politica del Territorio, verificante la completezza della documentazione inviata, la corretta applicazione dei criteri oggettivi di riferimento, la congruità delle motivazioni addotte ai fini della dichiarazione di irrilevanza paesaggistica del tratto del corso d'acqua interessato;
- della Sentenza del T.A.R., Sezione staccata di Salerno (Sezione II), n. 2172 del 18.7.2008 che, tra l'altro - riunendo in essa vari ricorsi aventi ad oggetto tematiche connesse alle diverse titolazioni del corso d'acqua di che trattasi - addivene alla individuazione dei tratti del corso d'acqua "Vallemonio" in cui essi debbano ritenersi distintamente denominati "torrente" o "fosso";
- delle Osservazioni del Segretariato della Giunta Regionale della Campania, P.D. n. 29069 del 07.9.2009, sullo schema di proposta della presente deliberazione;
- del parere di competenza dell'adita Avvocatura regionale, reso con nota prot. n. 2009.0808715 del 22.9.2009, relativamente alla specifica osservazione sollevata dal Segretariato anzidetto;

RILEVATO:

- che il tratto del corso d'acqua, oggetto della proposta del Comune di BELLIZZI (SA) non è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche previsto dal T.U. di cui al R.D. 11.12.1933, n. 1775 sebbene, ancorché non iscritto nell'elenco di cui sopra, è da ritenersi tale, ai sensi della già richiamata decisione del Consiglio Stato, Sez. VI del 04 febbraio 2002, n. 657;

- altresì, che la proposta avanzata dal Comune di BELLIZZI (SA), richiedente l'esclusione dal vincolo paesaggistico del corso d'acqua denominato "Torrente Vallemonio", individuandone il relativo tratto in cui esso trae origine sino all'incrocio di esso con la S.S. n. 18 – così come ivi individuato e denominato con la suddetta Sentenza n. 2172/2008 del T.A.R. Salerno - risponde alle finalità di esclusione di cui al comma 3 dell' art. 142 del Codice, nonché soddisfa i criteri oggettivi di cui al detto decreto dirigenziale n. 261//2008 del Settore regionale Politica del Territorio;
- che, agli esiti dell'istruttoria regionale, il tratto del corso d'acqua *de quo* è stato individuato, con inizio dal punto "I" e termine al punto "F", come esplicitato graficamente nell'allegato "B" integrante la presente deliberazione, nonché identificato dalle seguenti coordinate, rese con il sistema U.T.M./W.G.S. 84 (*Universal Transverse Mercator / World Geodetic System 1984*), su base cartografica tecnica regionale (C.T.R) in scala 1: 5000: "I" : (E = 497707,2137; N = 4498849,6519); "F" : (E = 496365,8042; N = 4496332,7296) e risultante di lunghezza complessiva **IF** pari a 3,301 Km;

RITENUTO:

- di avere consequenzialmente adempiuto a tutte le suddette Osservazioni del Segretariato della Giunta Regionale della Campania, P.D. n. 29069 del 07.9.2009;
- pertanto, agli esiti dell'istruttoria regionale e stante quanto relativamente innanzi detto, di poter dichiarare irrilevante ai fini paesaggistici - ai sensi dell' art. 142, comma 3 del Codice - il tratto del corso d'acqua denominato "Torrente Vallemonio, in agro del Comune di BELLIZZI (SA), limitatamente compreso tra il punto "I" in cui esso trae origine sino al punto "F" in cui lo stesso interseca la S.S. n. 18 a valle, con la specifica motivazione e relativa cartografia, di cui agli allegati "A" e "B", costituenti parte integrante della presente deliberazione;

l'Assessore al Governo del Territorio PROPONE e la Giunta, in conformità, a VOTO UNANIME

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

- di dichiarare, in attuazione del comma 3, art. 142 del Codice, la irrilevanza, ai fini paesaggistici, del corso d'acqua denominato "Torrente Vallemonio", in agro del Comune di BELLIZZI (SA), relativamente al tratto di esso compreso tra il punto "I" in cui esso trae origine a monte, sino al punto "F" in cui lo stesso interseca la S.S. n. 18 a valle, così come individuato, dalle seguenti coordinate, rese con il sistema U.T.M./W.G.S. 84 (*Universal Transverse Mercator / World Geodetic System 1984*), su base cartografica tecnica regionale (C.T.R) in scala 1: 5000: "I" : (E = 497707,2137; N = 4498849,6519); "F" : (E = 496365,8042; N = 4496332,7296) e risultante di lunghezza complessiva **IF** pari a 3,301 Km, con la specifica motivazione e relativa cartografia, di cui agli allegati "A" e "B", costituenti parte integrante della presente deliberazione;
- di dare mandato al dirigente del Settore 03, *Politica del Territorio* dell'A.G.C. n. 16 di provvedere all'inserimento dei corsi d'acqua ritenuti irrilevanti in apposito elenco, da aggiornare e da rendere pubblico e comunicato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per esso alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;
- di trasmettere la presente deliberazione e il suindicato elenco al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per esso alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, per l'eventuale espressione di motivato provvedimento di conferma della rilevanza paesaggistica del tratto del corso d'acqua di cui innanzi, in adempimento a quanto previsto dal comma 3, art. 142 del Codice;
- di disporre, altresì, la trasmissione della presente deliberazione:
 - all'A.G.C. n. 16, per le relative attività di comunicazione;
 - all'A.G.C. n. 16 - Settore 03, *Politica del Territorio*, per i connessi e consequenziali adempimenti;
 - all'A.G.C. 02 - Settore 01, *Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali*, per la registrazione e l'archiviazione;
 - all'A.G.C. 01 - Settore 02, *Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale*,

per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C, nonché al relativo Servizio 02, *Informazione online, multimedia, comunicazione integrata*, per la pubblicazione sul sito istituzionale "www.regione.campania.it".

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino



Giunta Regionale della Campania

COMUNE DI BELLIZZI (SA)

**- CORSI D'ACQUA DA RITENERE IRRILEVANTI AI FINI PAESAGGISTICI -
ai sensi del comma 3, art. 142 del d.lgs. n. 42/04 e s.m. e i.**

N°	DENOMINAZIONE	TRATTO IF CONSIDERATO	LUNGHEZZA TRATTO IF KM	MOTIVAZIONE
1	Torrente VALLEMONIO (o Vallimonio)	Dal punto "I" in cui, a monte, trae origine, sino al punto "F" in cui interseca, a valle, la Strada Statale n. 18 [Cfr. Allegato "B"]	3,301 Km	Il tratto del corso d'acqua <i>de quo</i> - di modesta entità dimensionale, a carattere torrentizio, non alimentato da alcuna sorgente, parzialmente intubato, dopo già mt 90.00 dal punto in cui trae origine, per circa mt 300 verso valle - NON presenta alcuna delle caratteristiche di cui al decreto del dirigente del Settore Politica del Territorio della Giunta Regionale della Campania n. 261 del 02.7.08. Pertanto, esso risulta privo di oggettivi elementi di naturalità relativi alla sua morfologia, nonché carente sia di elementi di valore paesaggistico legati all'area di attraversamento dello stesso, sia di rimarchevoli presenze di manufatti architettonici o archeologici nelle aree contermini..



Giunta Regionale della Campania

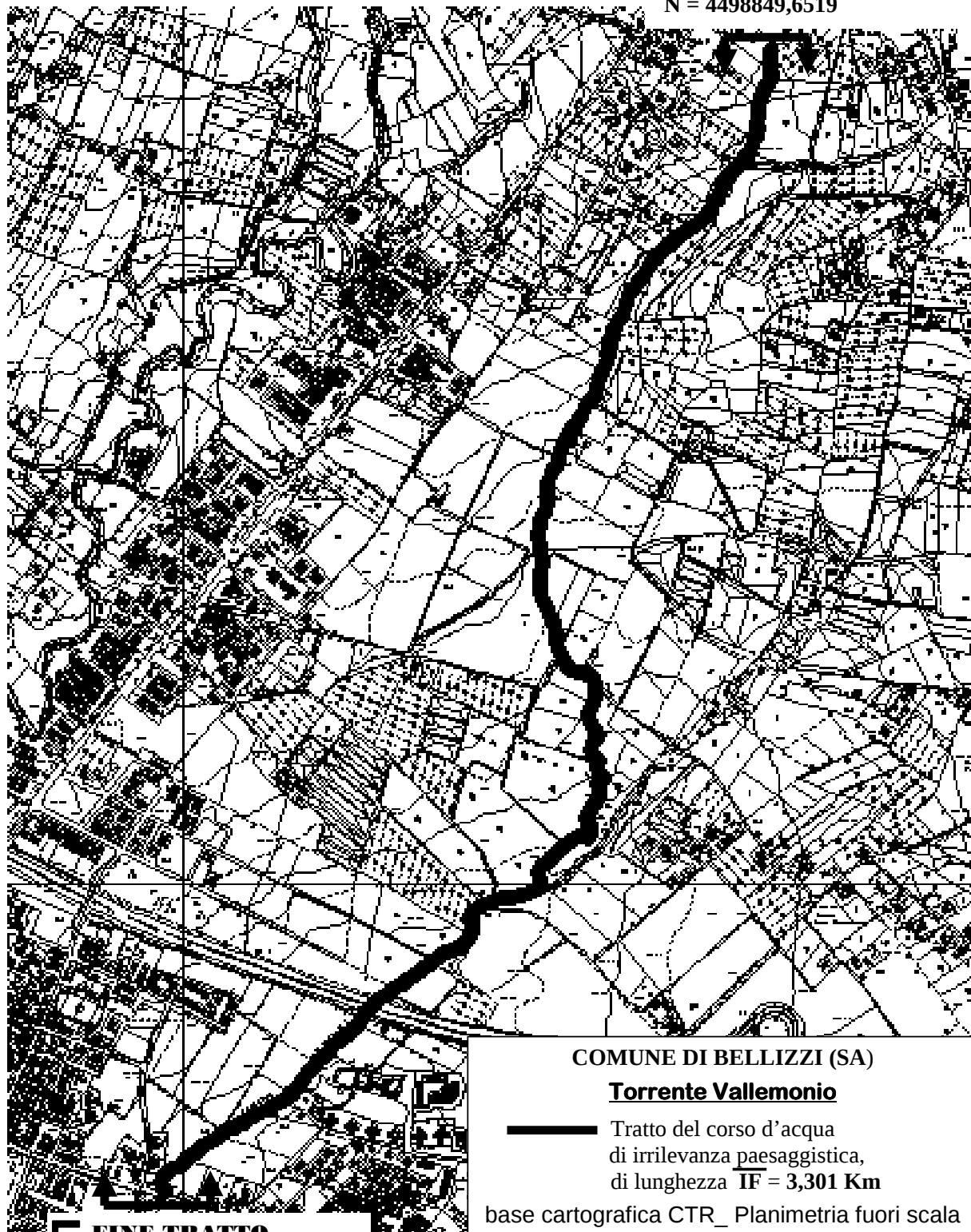
ALLEGATO **B**

INIZIO TRATTO

Coordinate U.M.T. / W.G.S. 84:

E = 497707,2137

N = 4498849,6519



F FINE TRATTO

Coordinate U.M.T. / W.G.S. 84:

E = 496365,8042

N = 4496332,7296